

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 2 maggio 2023

In Aosta, il giorno due (2) del mese di maggio dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **424** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA O L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ, DI CUI ALL'ARTICOLO 30-TER, DEL D.L. 34/2019, PER L'ANNUALITÀ 2021 E A DECORRERE DALL'ANNUALITÀ 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama l'articolo 30-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che sia istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire, tra i Comuni interessati, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per finanziare la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura o l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

Evidenzia che il medesimo articolo 30-ter stabilisce:

- ai commi 1 e 2, che le agevolazioni possono essere concesse dagli enti in favore dei soggetti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, localizzati in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, relativamente ad attività nei settori dell'artigianato, del turismo, dei servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché al commercio al dettaglio;
- al comma 5, che le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio e per i tre anni successivi e che la misura di tali contributi è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti e pagati nell'anno precedente a quello nel quale è stata presentata la richiesta di concessione;
- al comma 6, che i Comuni di cui al comma 1 istituiscono un fondo da destinare alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 5 e che il Ministero dell'interno ripartisce annualmente tra i Comuni beneficiari il contributo statale;
- al comma 9, che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al comma 5 devono presentare richiesta presso il Comune nel quale è ubicata l'attività; a sua volta, il Comune dovrà effettuare i controlli e determinare il contributo spettante, al fine di concedere i contributi fino all'esaurimento delle risorse.

Precisa che con il decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 30-ter, del d.l. 34/2019 in data 29 dicembre 2022, è stato quantificato, all'articolo 1, a seguito di apposita certificazione telematica effettuata dai Comuni interessati, l'importo assegnato a ciascun Comune, per gli anni 2020 e 2021, e sono state definite le modalità di riparto del fondo destinato alla concessione delle agevolazioni; in particolare, per i Comuni della Valle d'Aosta sono stati previsti, nell'allegato A) al medesimo decreto, per l'annualità 2021, euro 37.375,19 al solo Comune di Charvensod, unico beneficiario di tale contributo, avendo lo stesso inoltrato al Ministero dell'interno la certificazione richiesta entro il 20 maggio 2022.

Sottolinea che il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto ministeriale prevede, che per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Richiama l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;

- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni di confermare i contributi in oggetto ai Comuni, per l'annualità 2021, secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

Precisa altresì che l'articolo 2 del citato decreto interministeriale 29 dicembre 2022 stabilisce che, a decorrere dall'annualità 2022, le ulteriori dotazioni del fondo siano ripartite con analoghi provvedimenti da adottarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e che il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dal 2023, pubblici, sul proprio sito istituzionale, la certificazione telematica relativa all'importo complessivo dei contributi annui riconosciuti ai soggetti esercenti attività.

Propone di confermare il criterio di ripartizione proposto per l'annualità 2021 anche per le erogazioni da effettuare a decorrere dall'annualità 2022.

Rileva che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025, nell'anno 2023, ha attribuito alla Struttura enti locali i seguenti capitoli:

- per la parte entrata, il capitolo E0022915 "Trasferimenti correnti per la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante riapertura di esercizi o ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, già esistenti (somme a destinazione vincolata a favore dei Comuni)", nell'ambito del titolo 2 "Entrate correnti", della tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" e della categoria 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali";
- per la parte spesa, il capitolo U0027008 "Trasferimenti correnti a favore dei Comuni, su fondi assegnati dallo Stato, per la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale, mediante la riapertura di esercizi o l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi", nell'ambito della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", del programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", del titolo 1 "Spese correnti" e del macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" sui quali sono stati previsti appositi stanziamenti di entrata e di spesa.

Evidenzia, pertanto, che i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa, per l'annualità 2021, saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali e che le necessarie variazioni di bilancio per le annualità a decorrere dal 2022 saranno effettuate a seguito della definizione da parte del Ministero dell'interno delle somme spettanti.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, e su sua proposta;
- preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 18 aprile 2023 dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire che il contributo assegnato per l'annualità 2021, ai sensi dell'articolo 30-ter, del d.l. 34/2019, dallo Stato alla Regione a favore del solo Comune di Charvensod, per un importo complessivo di euro 37.375,19, finalizzati alla concessione di agevolazioni per la riapertura o l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi siano trasferiti al medesimo Comune secondo gli importi stabiliti dallo Stato;
2. di prenotare, per l'anno 2023, la spesa di cui al precedente punto 1 relativa all'annualità 2021, di euro 37.375,19 (trentasettemilatrecentosettantacinque/19), sul capitolo U0027008 "Trasferimenti correnti a favore dei Comuni, su fondi assegnati dallo Stato, per la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale, mediante la riapertura di esercizi o l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi" del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025, con imputazione all'esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che il trasferimento di cui al precedente punto 1 sarà effettuato entro l'esercizio finanziario 2023;
4. di stabilire che, a decorrere dall'annualità 2022, le somme che saranno assegnate dallo Stato quali contributi previsti dall'articolo 30-ter del d.l. 34/2019 saranno trasferite ai Comuni interessati e saranno ripartite tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato;
5. di rimandare ad apposita variazione di bilancio lo stanziamento delle risorse in entrata e in spesa di cui al punto 4, nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e nei futuri bilanci finanziari gestionali, a seguito della definizione da parte del Ministero dell'interno delle somme spettanti;
6. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa di cui ai punti 2 e 4.